****

**EMENDAMENTI**

**DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

**DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210**

**“PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE”**

**Roma 19 gennaio 2016**

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis. All’articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente”**

SANZIONI PATTO

*Si interviene a modificare la legge di stabilità 2016, nella parte nella quale fa salve tutte le sanzioni per inadempimenti relativi al patto di stabilità 2015 e anni precedenti di tutti gli enti locali.*

*L’emendamento viene proposto nell’ottica del completamento del processo di riordino istituzionale avviato dalla legge n. 56/14 e soprattutto in considerazione dell’eccezionale situazione economico finanziaria degli enti di area vasta che sono stati oggetto di normativa speciale nell’anno 2015, con misure straordinarie reiterate anche nella Legge di Stabilità 2016.*

*In particolare si ricorda che per il 2015 (e 2016) il legislatore ha previsto la predisposizione di un bilancio autorizzatorio solo annuale (e non triennale come previsto dall’armonizzazione contabile), l’applicazione degli avanzi liberi e destinati (nonché vincolati per l’anno 2016), misure queste che determinano, gioco forza, il superamento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno a competenza mista, regime utilizzato fino all’anno 2015.*

*Eliminare le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, così come definito fino all’anno 2015, è dunque determinante per non vanificare, da un lato, il pacchetto di misure finanziarie messe in atto con il decreto legge n. 78/15 (per l’anno 2015) e soprattutto con la legge di stabilità 2016 per l’anno in corso e, dall’altro, per mantenere un comparto in equilibrio finanziario nella delicata fase di riassetto istituzionale.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**PRINCIPALE**

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis- All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole “della legge 27 dicembre 2013, n. 147,” sono aggiunte le seguenti: “agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56/2014”**

**SUBORDINATO**

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis- All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: “La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l’impossibilità di conseguire l’equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016.”**

BLOCCO ALIQUOTE

*Si interviene a modificare il panorama degli enti e delle fattispecie escluse dal blocco dell’efficacia di deliberazioni di aumento tariffe o tributi per l’anno 2016 rispetto ai livelli dell’anno precedente.*

*L’emendamento, nella versione principale, esclude Province e Città metropolitane dal blocco delle aliquote dei tributi locali, mentre nella versione subordinata, opera tale esclusione, solo a valle di una verifica circa l’impossibilità di conseguire, altrimenti, un equilibrio della situazione corrente.*

*Tale richiesta emendativa si interrela strettamente con il delicato completamento del processo di riordino istituzionale avviato dalla legge n. 56/14, in considerazione dell’eccezionale situazione economico finanziaria degli enti di area vasta, i quali sono stati destinatari di normativa speciale nell’anno 2015 (cfr dl 78/15) reiterate anche nella Legge di Stabilità 2016.*

*Nel merito occorre sottolineare come per quanto riguarda Città metropolitane e Province, i due principali tributi sono per la quasi totalità degli enti all’aliquota massima già nel 2015, e che tale deroga, come costruita con gli emendamenti, riguarderebbero solo 10 enti (2 Province per Rcauto e 8 Province per IPT) per percentuali minime in grado di determinare solo lievi incrementi di flussi finanziari.*

*Va poi peraltro ricordato, infine, che il contributo al risanamento della finanza pubblica per Province e Città Metropolitane è stato calcolato proprio su parametri riferiti ad entrate standard efficientate (e dunque portate all’aliquota massima) e dunque è necessario che tutti gli enti siano messi nelle medesime condizioni di poter elaborare i propri bilanci, in un’ottica di equità istituzionale complessiva.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis - All’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole “del 2013 o del 2014” sono sostituite dalle seguenti “degli anni dal 2013 al 2015”**

DEROGHE PER PREDISSESTATI

*Si interviene a modificare, ampliando, il panorama degli enti cui viene data la possibilità di ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio in coerenza con il processo di armonizzazione e al periodo entro il quale è consentito il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (30 anni)*

*Occorre infatti valutare che le procedure del c.d. predissesto (art. 243 bis) richiedono numerosi mesi, dalla data di deliberazione dello stesso, fino alla predisposizione e presentazione del piano di riequilibrio.*

*E’ dunque possibile che vi siano enti che abbiano deliberato il predissesto alla fine dell’anno 2014 e che abbiano poi presentato il piano nei primi mesi dell’anno 2015, prima però, di conoscere formalmente l’entità del disavanzo da riaccertamento. Peraltro si ricorda che in diverse occasioni i termini di presentazione del piano (ovvero la possibilità di ripresentarlo in caso di cambio di organi) sono stati fatti slittare dal legislatore proprio nel corso del 2015.*

*L’emendamento dunque mira a garantire a tutti gli enti coinvolti una parità di accesso alla opportunità prevista dal comma 714 della legge di stabilità 2016.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis - All’articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole “ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” sono soppresse.**

SISMA EMILIA

*Si interviene ad allargare la possibilità di posticipare il pagamento dei mutui concessi da CDP e trasferiti al MEF e scadenti nell’anno 2016 all’anno successivo, anche agli enti che hanno già usufruito dello slittamento annuale di cui alla legge n. 228/2012 e n. 147/2013.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis: Limitatamente all’esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50% dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.**

50% PROVENTI DA ALIENAZIONE – UTILIZZO LIBERO

*L’emendamento consente alle Province, data l’eccezionalità della fase di riordino istituzionale, di utilizzare il 50% dei proventi derivanti da alienazioni di beni e di partecipazioni senza vincoli di destinazione, e dunque anche per favorire il raggiungimento dell’equilibrio finanziario per l’anno 2016, rafforzando le misure a tale scopo inserite nella legge di stabilità 2016.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis:** Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5% del debito residuo

RIDUZIONE PENALI ESTINZIONE MUTUI

L’emendamento è finalizzato a favorire la riduzione del debito con Cassa DDPP. Mediamente la penale attualmente si aggira al 10% circa del debito residuo. Un suo dimezzamento potrebbe favorire operazioni di riduzione degli oneri da interessi.

*Peraltro tale emendamento si coniuga con l’ulteriore anno di rinegoziazione mutui con la Cassa, come previsto dalla legge di stabilità 2016 per gli enti di area vasta.*

*La quantificazione della necessaria copertura non è effettuabile a priori. Occorre garantire un apposito fondo.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis: Per l’anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all’art.1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL.**

LIMITI INDEBITAMENTO AI FINI DELLA RINEGOZIAZIONE MUTUI

*L’emendamento è finalizzato a consentire a tutti gli enti di area vasta di procedere, anche per l’anno 2016, alla rinegoziazione dei mutui accesi con CassaDDPP, anche se i limiti di indebitamento non rientrano nei limiti del TUEL. Occorre infatti ricordare che per gli anni 2014 e 2015 molti enti si sono avvalsi della deroga di cui all’art. 5, dl 16/14 che ha innalzato tali limiti per favorire gli investimenti.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 10 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA)*

**Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:**

**Comma 8 bis: In deroga all’articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le Province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l’anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l’importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per fari fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.**

APPLICAZIONE FONDI VINCOLATI PER INTERVENTI URGENTI

*L’emendamento consente alle Province, che avranno difficoltà a chiudere il bilancio a 2016 a causa del contributo alla finanza pubblica, di non dover attendere l’approvazione del bilancio per poter applicare i fondi vincolati confluiti in avanzo vincolato per effettuare interventi o lavori particolarmente urgenti, anche se non soggetti a scadenza formale e non classificabili tecnicamente quali somme urgenze.*

*Si ricorda che l’applicazione dell’avanzo vincolato è possibile in esercizio provvisorio SOLO per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 1 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)*

**PRINCIPALE**

**Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: “; a tal fine, all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole “per l’anno 2014” sono soppresse.**

**SUBORDINATO**

**Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: “; a tal fine, all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole “per l’anno 2014” sono aggiunte le parole “e per l’anno 2015”.**

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO INFUNGIBILI DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE

*L’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 210/2015 ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2016 per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Città metropolitane e dalle Province in relazione le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, in essere ai sensi dell’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 78/2010. A sua volta tale disposizione era stata introdotta nel c.d. decreto enti locali con l’obiettivo di consentire anche anche per gli Enti non in regola con il patto di stabilità interno la prosecuzione di tali rapporti al 31/12/2015.*

*Si riporta di seguito la formulazione vigente, dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 210/2015*

*“Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”*

*Il permanere del riferimento all’anno 2014 rende inapplicabile la disposizione agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno 2015, che sono i reali destinatari della norma, rendendo la stessa inapplicabile. L’emendamento proposto ha pertanto il fine di perfezionare, in un’ottica di coordinamento normativo, la formulazione della proroga.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 1 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)*

**Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:**

**“9-bis. Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’art. 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, e a cui si applica l’art. 1, comma 224 , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l’anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni , per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.”**

INCARICHI DIRIGENZIALI INFUNGIBILI DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE

*A seguito del processo di istituzione delle Città metropolitane e di riordino delle funzioni provinciali, gli enti di area vasta hanno proceduto a ridurre le loro dotazioni organiche nei limiti definiti dalla legge di stabilità 2015, in stretto rapporto alla definizione degli elenchi del personale soprannumerario che sarà trasferito ad altre amministrazioni. Per questi motivi agli enti di area vasta non si applicano le disposizioni della legge di stabilità 2016 sulla riduzione delle posizioni dirigenziali.*

*A seguito delle riduzioni di dotazioni organiche operate le Province e le Città metropolitane possono trovarsi in una situazione di difficoltà quando i dirigenti che coprono le posizioni relative alle funzioni fondamentali lascino il loro incarico per andare in pensione, o perché è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato, o perché si sono dimessi dal loro ufficio per svolgere altra attività lavorativa.*

*Occorre prevedere pertanto che gli enti di area vasta possano coprire i posti scoperti delle dotazioni organiche ridotte ai sensi di legge se questi sono infungibili e se ciò è necessario per garantire il funzionamento dell’amministrazione e la gestione di servizi essenziali relativi alle funzioni fondamentali.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 1 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIA IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)*

**Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:**

**Comma 9 bis: All’articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta , l’esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell’Ente, con possibilità di mantenere l’incarico dirigenziale ricoperto.**

FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE NEGLI ENTI DI AREA VASTA

*Le province – con i noti vincoli finanziari ed i divieti assunzionali (art. 1, comma 420 legge n. 190/2014 e articolo 31, comma 26, lettera d, legge n. 183/2011 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità) – stanno attraversando una fase di profondo riordino istituzionale, anche in sede attuativa delle leggi regionali di riassetto delle funzioni non fondamentali. Per concretizzare in modo efficace il percorso di riorganizzazione esse hanno concreta necessità di disporre di una figura di coordinamento quale il direttore generale, che possa sostenere i presidenti, l’assemblea dei sindaci e il consiglio provinciale nella formulazione dei nuovi assetti istituzionali e nella riorganizzazione delle strutture burocratiche.*

*L’emendamento proposto, come già fatto per avvocati e comandanti dei corpi di polizia con l’articolo 1, comma 221, della legge di stabilità 2016, consente la possibilità di cumulare gli incarichi dirigenziali già ricoperti con quello di direttore generale.*

*AC. 3513*

*emendamento*

*ARTICOLO 4 (PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEI MINISTERI DELL’INTERNO E DELLA DIFESA)*

**Al comma 4, è aggiunto alla fine il seguente periodo:**

**«L’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all’articolo 1, comma 499, lett. d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° luglio 2016; all’articolo 1, comma 512, secondo periodo, dopo le parole “Le Regioni” sono aggiunte le parole “e gli enti locali”»**

DECORRENZA PER GLI ENTI LOCALI DELL’OBBLIGO DI RICORRERE AI SOGGETTI AGGREGATORI

*La previsione di un obbligo di aggregare gli acquisti di forniture e servizi in capo a tutti gi enti locali presuppone un periodo di preparazione adeguato e la possibilità che i soggetti aggregatori locali possano organizzare servizi efficiente per la gestione degli acquisti nelle categorie merceologiche che saranno definite nel DPCM, d’intesa con la conferenza unificata, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016.*

AC 3513

Emendamento

*ARTICOLO 8*

*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare*

**Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**“3 bis. All’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° febbraio 2013 n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ Il termine di cui al comma 2-ter dell'**[**articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195**](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654065ART23,__m=document)**, convertito, con modificazioni, dalla** [**legge 26 febbraio 2010, n. 25**](http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000656706ART0,__m=document)**, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.”**

RIFIUTI CAMPANIA

MOTIVAZIONE

*La proroga è finalizzata a garantire il prosieguo, fino a fine anno 2016, delle attività delle società provinciali che gestiscono il ciclo dei rifiuti in Campania. La proroga richiesta è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.*